

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa
Direzione Generale degli Armamenti Navali - NAVARM
ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I.),
costituito con atto a rogito del Notaio Sandra
DE FRANCHIS in data 16/12/2009 Rep. n°185852 fra la
Ditta SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A. - con sede in
Roma (Mandataria) e le Ditte SELEX COMMUNICATIONS
S.p.A. con sede legale in Genova, GALILEO AVIONICA
S.p.A. con sede in Campi Bisenzio (FI) ed
ELETTRONICA S.p.A. con sede in Roma (Mandanti), per
la fornitura di attività di Temporary Support
(T.S.) per i sistemi/apparati ammodernati del
Sistema di Combattimento (SdC) di n°4 unità della
classe Maestrale "Zeffiro, Scirocco, Libeccio e
Grecale" e le n°2 unità Classe Ammiragli "Mimbelli
e Durand De La Penne", per l'importo complessivo
massimo di € 4.180.000,00 (euro
quattromilionicentottantamila/00).

L'anno 2009 il giorno 23 del mese di DICEMBRE
in Roma in una sala del Ministero della Difesa -

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Repert n° 19939
in data 23 DIC. 2009

T/1182

NAVARM - (Codice Fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, sig. Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM, autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- la Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel Ministero della Difesa - Direzione Generale degli Armamenti Navali NAVARM (codice fiscale n°80213470588), in rappresentanza dell'A.D., giusta quanto risulta dal Decreto del Direttore Generale del 22/01/2009 registrato dalla Corte dei Conti il 7/4/2009,
- e per il R.T.I., che nel corso del presente contratto sarà chiamato "il R.T.I.",
- il Sig. Fabrizio TANCREDI nato a Roma il 30/05/1959, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - con sede legale in Roma Via Tiburtina n°1231 (codice fiscale n°05576291008) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciati dalla C.C.I.A.A. di Roma in data

30/05/1959, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - con sede legale in Roma - Via Tiburtina n°1231 (codice fiscale n°05576291008) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciati dalle C.C.I.A.A. di Roma in data 01/12/2009 e dalla Procura Speciale n°96484 di Rep. in data 05/06/2009.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I. stesso.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO

1. Che NAVARM con il contratto n°19697 di repertorio in data 11/12/2007, registrato alla Corte dei Conti reg. n°3 fg. n°326 in data 01/04/2008, ha acquisito dal sopraccitato R.T.I. il completamento del Supporto tecnico logistico integrato del S.d.C. di Nave CAVOUR, costituito da:
- lotti di fornitura base relativi a:

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

primi anni di attività delle UU.NN. ammodernate;

3. Che a seguito della determinazione a contrarre n°102 del 27/07/2009, è stata inviata richiesta di offerta al R.T.I. in data 30/07/2009;

- che il R.T.I. ha presentato in data 23/10/2009 la propria offerta estesa a tutte le attività di (T.S.) di cui al precedente punto 2.;

- che un'apposita Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificando la congruità dei prezzi dell'attività di (T.S.); e che in data 04/12/2009, tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del R.T.I..

4. Che a seguito della lettera con cui la Wartsila ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'R.T.I. di cui al precedente punto 3, l'attività di Temporary Support è stata opportunamente rimodulata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel Capitolato Generale d'Oneri per i contratti stipulati dall'A.D., approvato con D.M. n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi

dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 - (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 3 - (OGGETTO)

3.1. Il R.T.I. si impegna a fornire l'attività si Temporary Support (T.S.) per i sistemi/apparati ammodernati del Sistema di Combattimento (SdC) di n. 4 unità della classe Maestrale "Zeffiro, Scirocco, Libeccio e Grecale" e delle n°2 unità Classe Ammiragli "Mimbelli e Durand De La Penne", La fornitura viene suddivisa nei seguenti lotti:

- Lotto 1: Attività di Pianificazione del (T.S.) articolato nei sublotti di seguito elencati:
 - Sublotto 1.1: Piano operativo del (T.S.);
 - Sublotto 1.2: Piano di Sicurezza;
 - Sublotto 1.3: Rapporti Trimestrali e Rapporto Conclusivo del (T.S.);
- Lotto 2: Attività di Ingegneria di Campo articolata nei sublotti di seguito elencati:
 - Sublotto 2.1: Attività di Ingegneria di Campo per i sistemi ammodernati;

Roberto

epf

di

- sublotto 2.1.1: Ingegneria di Campo per i sistemi di Selex S.I.;
- sublotto 2.1.2: Ingegneria di Campo per i sistemi di Selex Communications;
- sublotto 2.1.3: Ingegneria di Campo per i sistemi di Elettronica;
- sublotto 2.1.4: Ingegneria di Campo per i sistemi di Galileo Avionica;
- Sublotto 2.2: Attività complementari per il (T.S.), come previsto al paragrafo 8.2.2 della Specifica Tecnica (allegato "1"), gestite da SELEX S.I.;
- Lotto 3: Attività di ingegneria di Supporto articolata nei sublotti di seguito elencati:
 - sublotto 3.1: Ingegneria di Supporto Selex S.I.;
 - sublotto 3.2: Ingegneria di Supporto Selex Communications;
 - sublotto 3.3: Ingegneria di Supporto Elettronica;
 - sublotto 3.4: Ingegneria di Supporto Galileo Avionica;
- Lotto 4: Attività di gestione materiali, articolata nei Sublotti di seguito elencati:
 - sublotto 4.1: Attività della Selex S.I.;
 - sublotto 4.2: Attività della Selex Communications;

- sublotto 4.3: Attività della Elettronica;
- sublotto 4.4: Attività della Galileo Avionica;

Tutte le attività previste nella presente impresa dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica allegato "1" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto.

3.2. Per la tipologia delle prestazioni di cui al precedente paragrafo, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 09.04.2008 n°81, è stato redatto un Documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi, il quale viene allegato alla S.T. del presente contratto.

ARTICOLO 4 - (PREZZO)

4.1. L'importo complessivo massimo relativo alla fornitura di cui in oggetto è di € 4.180.000,00, (euro quattromilionicentottantamila/00).

I predetti importi di competenza delle ditte del RTI sono ripartiti come segue:

- Lotto n°1: € 178.438,07 (euro centosettantottemilaquattrocentotrentotto/07):

Articolato nei seguenti sublotti

- Sublotto 1.1: € 93.807,55 di cui:
 - SELEX S.I. € 42.619,69;
 - SELEX COMM. € 18.670,98;
 - ELETTRONICA € 16.546,87;
 - GALILEO AVIONICA € 15.970,01;
- Sublotto 1.2: € 21.815,52 di cui:
 - SELEX S.I. € 9.994,44;
 - SELEX COMM. € 4.376,50;
 - ELETTRONICA € 3.824,14;
 - GALILEO AVIONICA € 3.620,44;
- Sublotto 1.3: € 62.815,00 di cui:
 - SELEX S.I. € 29.022,19;
 - SELEX COMM. € 12.378,22;
 - ELETTRONICA € 10.753,84;
 - GALILEO AVIONICA € 10.660,75;
- Lotto n°2: importo massimo € 2.700.000,00 (euro duemilionesettecentomila,00):
 - articolato nei seguenti sublotti:
 - Sublotto 2.1: importo massimo € 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila) suddiviso in:
 - Sublotto 2.1.1: € 740.000,00 SELEX S.I.;
 - Sublotto 2.1.2: € 468.000,00 Selex Communication;
 - Sublotto 2.1.3: € 296.000,00 Elettronica;
 - Sublotto 2.1.4: € 296.000,00 Galileo Avionica;
 - Sublotto 2.2: importo massimo € 900.000,00 (euro

novacentomila/00) Selex S.I.;

- Lotto n°3: importo massimo € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00):

- Articolato nei seguenti sublotti:

- Sublotto 3.1: € 144.000,00 Selex S.I.;

- Sublotto 3.2: € 91.000,00 Selex Communication;

- Sublotto 3.3: € 57.500,00 Elettronica;

- Sublotto 3.4: € 57.500,00 Galileo Avionica;

- Lotto n°4: importo massimo € 951.561,93 (euro novacentocinquantunomilacinquecentosessantuno/93):

- Articolato nei seguenti sublotti:

- Sublotto 4.1: € 390.561,93 Selex S.I.;

- Sublotto 4.2: € 248.000,00 Selex Communication;

- Sublotto 4.3: € 156.500,00 Elettronica;

- Sublotto 4.4: € 156.500,00 Galileo Avionica;

I prezzi delle singole attività di Ingegneria di campo, di Supporto e Gestione Materiali sono indicati nella Specifica Tecnica allegata al contratto.

L'ente gestore del contratto, nel redigere i verbali relativi alle singole attività effettuate, dovrà evidenziarne l'importo e l'eventuale penale.

4.2 Costi relativi alla sicurezza del lavoro.

I sopra elencati prezzi dei sublotti sono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza del

Mandi

g. p.

g. p.

lavoro il cui importo è pari ad € 9.878,11.

I costi da interferenze non valutabili a priori saranno calcolati a consuntivo nell'ambito del lotto 2.1

ARTICOLO 5 - (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Il R.T.I. dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche attraverso controlli a campione eseguiti dalla A.D., il R.T.I. si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si

intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 - (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il R.T.I. ha presentato, quale deposito cauzionale, le seguenti Polizze fideiussorie per un importo totale per un importo totale di € 209.000,00 (euro duecentonovemila/00) pari al 5%, dell'importo complessivo contrattuale, poiché le Ditte costituenti il R.T.I. sono in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000:

- SELEX S.I.: Polizza Fideiussoria n°109458010 di € 112.809,91, rilasciata dalla ALLIANZ S.p.A. Ag. Principale di Roma, Via Dei Giuchi Istmici n°15, in data 17/12/2009;
- SELEX COMMUNICATIONS: la Fideiussione Bancaria di € 42.121,30, rilasciata dalla BANCA CARIGE S.p.A. - Ag 21 sede di Genova, Via Sestri, n°114r, in data 17/12/2009;
- GALILEO AVIONICA: Polizza Fideiussoria n°109458020 di € 27.012,56, rilasciata dalla ALLIANZ S.p.A. - Div. Allianz Subalpina - sede di Roma, Via dei Giuochi Istmici n°15, in data 21/12/2009;

ELETTRONICA: Polizza Fideiussoria n°6005310, di € 27.056,24 rilasciata dalla ARFIN S.p.A. con sede in Milano Viale N. Sauro n°14, in data 17/12/2009.

Le predette polizze fideiussorie saranno svincolate proporzionalmente, nell'ambito di ciascun lotto/sublotto con le seguenti modalità:

- lotto 1 - sublotti 1.1, e 1.2

dopo la consegna ed approvazione da parte di NAVARM 1^ Divisione della documentazione di ciascun sublotto;

- sublotto 1.3

dopo la consegna ed approvazione da parte di NAVISPELOG (o ente da questi designato) del "rapporto conclusivo del TS";

- lotti 2 e 3

proporzionalmente per ciascun sublotto dopo l'avvenuto collaudo/approvazione delle attività eseguite nell'ambito di ciascun trimestre.

- Lotto 4

proporzionalmente per ciascun sublotto dopo l'avvenuto collaudo, consegna ed accettazione di tutti i materiali richiesti nel corso dell'esecuzione contrattuale, nonché dopo l'avvenuta codificazione.

ARTICOLO 7 - (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

7.1. TERMINI

Le prestazioni e i materiali di cui all'articolo 3 del presente contratto dovranno essere forniti entro i seguenti termini:

- Lotto 1
- Sublotti 1.1 e 1.2: consegnati per l'approvazione entro 30 giorni solari decorrenti dal giorno di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.
- Sublotto 1.3: Rapporti trimestrali e rapporto conclusivo:
 - I Rapporti trimestrali: consegnati per l'approvazione entro 30 giorni solari dalla fine del trimestre a cui si riferiscono;
 - Il Rapporto Conclusivo: consegnato per l'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di intervento inoltrata dall'A.D. al R.T.I. nell'ambito dei lotti 2, 3 e 4.
- Lotti 2, 3 e 4

Le prestazioni (di cui ai Sublotti da 2.1.1 a 2.1.4, sublotto 2.2, sublotti da 3.1 a 3.4) dovranno essere presentate al collaudo entro i

Adm. Lancia

Offu

1-1-1

termini previsti nell'ambito di ciascuna richiesta di intervento.

I materiali (di cui ai sublotti da 4.1 a 4.4) dovranno essere presentati al collaudo entro i termini previsti nell'allegato 4 alla Specifica Tecnica.

Le richieste di prestazioni/materiali verranno inoltrate dall'A.D. al RTI entro il termine massimo di 545 giorni solari dalla data di approvazione dell'ultimo, in ordine di tempo, tra il sublotto 1.1 e 1.2.

Per le prestazioni e forniture non richieste entro il suddetto periodo nulla sarà dovuto al R.T.I. da parte dell'A.D.

- Gli ordinativi saranno effettuati secondo le modalità e i modelli che saranno indicati nel piano di TS oggetto di fornitura del sublotto 1. I modelli, di volta in volta, verranno compilati nelle parti riferibili al tipo di prestazione che si richiederà, individuando con esattezza le singole prestazioni o forniture da eseguire, o più forniture identiche ove previste. Le richieste potranno essere inoltrate al R.T.I. solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

- Gli ordinativi potranno essere richiesti al RTI,

nei termini temporali sopra descritti, fino ad esaurimento dell'importo indicato per ciascun sublotto a cui la richiesta si riferisce.

Nel caso in cui non sia possibile effettuare le attività di Ingeneria di Campo a bordo delle UU.NN o comunque si renda necessario consegnare al RTI il materiale da riparare presso gli stabilimenti di una delle ditte del RTI, la Ditta interessata dovrà presentare i seguenti documenti cautelativi:

- dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio;
- idonea garanzia di assicurazione, contratta a favore della M.M., per il valore complessivo dei materiali, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. sulle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 13/02/59, n. 449.
- La Ditta rimane comunque responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i rischi che non siano coperti

dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.

7.2. COLLAUDO

7.2.1 - Sublotti 1.1 e 1.2: saranno consegnati per l'approvazione presso NAVARM 1^a Divisione;

Sublotto 1.3: Rapporti trimestrali e Rapporti conclusivi:

saranno consegnati per l'approvazione presso NAVISPELOG o altro Ente da questi designato;

- sublotti 2.1 e 2.2: le singole attività di ingegneria di campo saranno presentate al collaudo presso MARINARSEN/DSD di TA/SP in funzione dell'EE.OO. che ha effettuato la richiesta entro i termini fissati da ogni specifica richiesta dell'A.D.;

- sublotti da 3.1. a 3.4: saranno presentati al collaudo presso NAVISPELOG o altro Ente da questi designato entro i termini fissati da ogni specifica richiesta dell'A.D.;

- sublotto da 4.1 a 4.4: parti di rispetto (ppdrr)

- I materiali ordinati da MARICEGESCO a fronte del listino allegato alla Specifica Tecnica saranno presentati al collaudo presso le sedi delle ditte costituenti il R.T.I. entro i termini indicati nel suddetto listino.

Nel caso vengano ordinati materiali con periodi di presentazione al collaudo diversi, si assumerà come tempo di presentazione al collaudo il massimo dei tempi parziali.

- Il Collaudo dei lotti/sublotti verrà effettuato a cura di singole Commissioni della MMI, appositamente costituite presso gli Enti o gli Uffici Tecnici Territoriali (U.T.T.) competenti per territorio secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1.

7.2.2 - Relativamente al lotto 4 (pp.dd.rr), all'atto del collaudo la Commissione competente dovrà eseguire le verifiche e gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

7.2.3 - La suddetta Commissione, almeno 30 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo dei pp.dd.rr. dovrà verificare se il R.T.I. abbia avuto la disponibilità dei NUC. Si evidenzia che nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra riportati e per cause non imputabili al R.T.I., la presentazione al collaudo sarà considerata valida.

7.2.4 - La comunicazione da parte del R.T.I. di approntamento al collaudo della fornitura dovrà

John P. P. P.

eff

di-99

espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i lotti/sublotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di collaudo.

7.2.5. I materiali oggetto del lotto 4 presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al successivo allegato tecnico e dalla dichiarazione relativa alla applicazione del Regolamento CE 1907/06 (REACH). In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.2.6 - I collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" che saranno disciplinati nel Sublotto 1.1 "Piano operativo del T.S.".

La Commissione di Collaudo competente durante l'esecuzione dei collaudi, qualora lo ritenga necessario, potrà effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati; le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante appositi Test Memoranda.

7.2.7 - Il R.T.I. è tenuto a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi.

7.2.8 - Al termine di ciascun trimestre, e per tutta la durata del contratto, l'Ente incaricato del controllo sull'esecuzione del presente contratto (NAVISPELOG O altro Ente da questi designato) dovrà:

a) verificare la completezza dei rapporti trimestrali inviati da RTI e dei corrispondenti verbali di collaudo/eseguito lavoro relativi alle prestazioni effettuate, della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nella S.T., applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso nonché le eventuali penali. Detti rapporti trimestrali corredati di tutta la documentazione sopraccitata dovranno essere inviati a Navarm 14^a divisione per la successiva liquidazione, e per conoscenza al R.T.I. e a Navarm 1^a Divisione;

b) inviare a Navarm 14^a divisione i Verbali di fine garanzia.

7.2.9 - In caso di rifiuto al collaudo, i

lotti/sublotti, oggetto di fornitura, dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro la metà dei termini fissati per ciascun lotto/sublotto di cui al precedente punto 7.1.

I suddetti termini decorreranno dalla data di ricezione, da parte del R.T.I., della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

7.2.10 - In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, le forniture relative ai lotti rifiutati non potranno essere ripresentate che una sola volta.

7.3 - CONSEGNA.

7.3.1 - entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte di R.T.I. della comunicazione dell'avvenuto collaudo definitivo con esito favorevole dei materiali ordinati, nelle Officine delle Ditte costituenti il R.T.I, gli stessi dovranno essere consegnati, con imballaggio "per lunga conservazione" e franco di ogni spesa, all'Ente M.M. che sarà indicato nella richiesta di ordinativo.

I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spesa del R.T.I.

7.3.2 - L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C.

7.4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del R.T.I., soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'A.D., mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona telefax da confermare con lettera raccomandata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 - E' ammesso il subappalto limitatamente al sublotto 2.2 (gestito dalla ditta mandataria Selex SI) con le modalità ed i limiti indicati dall'art.118 del d.Lgs 163 del 2006.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il R.T.I. dovrà

John Banti

offici

di 9/2

presentare al MARINARSEN di competenza:

- 1) il contratto di subappalto, dal quale risulti che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
 - 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del codice;
 - 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dal R.T.I. subappaltante rispettando

gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d. Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal R.T.I. al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

8.2 - Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unico e diretto responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo il R.T.I. sottoscritto.

8.3 - In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'onere di cui al precedente articolo 1.

8.4 - Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente articolo valgono comunque le condizioni stabilite dall'art. 118 già menzionato.

ARTICOLO 9 - (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

9.1 - Qualora nel corso dell'esecuzione della

commessa oggetto del presente contratto l'A.D. ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2 - Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione o si rendesse necessario l'inserimento nelle liste di pp.dd.rr. di ulteriori materiali, il R.T.I. presenterà una lista di possibili sostituti/integrazioni a NAVISPELOG o altro Ente da questi designato che deciderà in merito dandone conoscenza a NAVARM 1^a Divisione.

Tale lista dovrà essere presentata almeno 45 giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10 - (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

I termini di tempo fissati nell'articolo 7 potranno

essere spostati, a richiesta del R.T.I. ed a giudizio della MMI e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili al R.T.I. turbino la normale attività di esso.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma il R.T.I. per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'onori, approvato con D.M. in data 14/04/2000 n°200, di cui al precedente articolo 1;

b) far pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM, 14^a Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di spostamento dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere

John Lewis

Effa

di. 22

inoltrata a NAVARM 14^Divisione tramite l'U.T.T. di Roma, che la correderà mediante verbale del suo parere.

ARTICOLO 11 - (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n. 200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - Navarm - 14^ divisione, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 - (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'A.D. ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse della stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle Condizioni Generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la

disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 - (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

Il R.T.I. soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'A.D., per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Gli Enti responsabili dell'esecuzione del contratto sono NAVARM 1^a Divisione per i sublotti 1.1 e 1.2; NAVISPELOG (o Enti da questi designati) per i restanti lotti/sublotti; essi hanno il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della Divisione tecnica competente e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonchè quello di effettuare il monitoraggio trimestrale

delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^a Divisione di Navarm e, per conoscenza, alla Divisione tecnica competente.

Ogni ente responsabile dell'esecuzione del contratto, dovrà comunicare al R.T.I. ed a Navarm 1^a Divisione, il nominativo del rispettivo "Gestore di Commessa" che sarà il referente per il R.T.I. di tutte le attività di gestione tecnica ed amministrativa inerenti le prestazioni di cui in oggetto.

ARTICOLO 15 - (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, il R.T.I. dovrà presentare a UTNAV ROMA e per conoscenza NAVARM 1^aDivisione, MARINARSEN SP/TA, DUTNAV SP e UTNAV GE, il piano di controllo di qualità (di cui all'allegato tecnico art. 3 PARA 3.2). Inoltre, i funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso nelle officine del R.T.I. ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di

esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo il R.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte del R.T.I., di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 - (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora il R.T.I. rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato dagli Enti responsabili competenti per territorio, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) il R.T.I. sarà invitato ad imprimere alle suddette

John Paul

gfr

di. gfr

prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'A.D., ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora il R.T.I. non ottemperi a detto invito, l'A.D., previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle Condizioni Generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 - (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^a Divisione) nelle forme di legge;

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento

diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 18 - (PAGAMENTI)

18.1. Per poter ricevere il pagamento delle forniture il R.T.I. dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - 14^a divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di accettazione, verbale di consegna, attestazione di avvenuta codificazione, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- Sublotti 1.1 e 1.2: - 100% (cento per cento) dell'importo di ogni sublotto, dopo l'avvenuta approvazione;

- Sublotto 1.3: Rapporto Conclusivo 100% (cento per cento) del valore del sublotto, dopo l'avvenuta

- approvazione del Rapporto Conclusivo;
- l'approvazione dei rapporti trimestrali non dà luogo a pagamento nell'ambito del sublotto 1.3.
- Sublotti 2.1 e 2.2: i pagamenti saranno effettuati trimestralmente ad avvenuta approvazione di ciascun rapporto trimestrale di cui al sublotto 1.3:
- per le attività che prevedono la garanzia:
 - 1^rata: 90% del valore delle attività eseguite nel trimestre sulla base dei rapporti trimestrali di eseguito lavoro, dopo il collaudo definitivo, con esito favorevole, consegna e accettazione delle stesse da parte di MARINARSEN/DSD;
 - 2^rata: 10% del valore delle attività eseguite nel trimestre, dopo la scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia;
 - per le attività che non prevedono la garanzia:
 - 100% del valore delle prestazioni eseguite nel trimestre, sulla base dei rapporti trimestrali e di quanto riportato nei verbali di eseguito lavoro;
 - sublotti 3.1, 3.2, 3.3, e 3.4: i pagamenti saranno effettuati trimestralmente ad avvenuta approvazione del rapporto trimestrale di cui al sublotto 1.3:
 - 100% del valore delle prestazioni eseguite nel

trimestre, sulla base dei rapporti trimestrali e di quanto riportato nei verbali di eseguito lavoro;

- sublotti 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4: i pagamenti saranno effettuati trimestralmente ad avvenuta approvazione del rapporto trimestrale di cui al sublotto 1.3:

- 1^rata: 90% del valore delle forniture effettuate nel trimestre sulla base dei rapporti trimestrali, dopo il collaudo definitivo, con esito favorevole, consegna e accettazione delle stesse da parte degli Enti responsabili del collaudo, nonché dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto;

- 2^rata: 10% del valore delle forniture eseguite nel trimestre relativo, dopo la scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia.

Il pagamento della seconda rata di ciascun lotto/sublotto, potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del R.T.I. e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

18.2. Ai sensi e per gli effetti del decreto

John Biondi

9 Feb
1-79

legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte della 14^a Divisione di Navarm della fattura attestante il collaudo e l'accettazione delle prestazioni in esame. Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 - (PENALITÀ)

19.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7 e i ritardi di intervento/consegna delle prestazioni/materiali da parte del R.T.I., nell'ambito di ciascun lotto/sublotto saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo.

Qualora il R.T.I. incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposto alla penalità del 2% (due per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento)

dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

19.2. Per i periodi iniziati ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità, in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul ritardo dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo all'applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.4. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente e addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

19.5. L'eventuale domanda del R.T.I. per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle

penalità.

19.6. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, 15^a Divisione, dandone conoscenza a NAVARM, 1^a Divisione, per il tramite degli Enti competenti responsabili, i quali provvederanno ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 - (REVISIONE PREZZI)

Non é ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 21 - (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'articolo 5 del D.P.R. 20/04/1994, n°367, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente bancario n°3195007/01/80, intestato al nome della Ditta mandataria stessa presso la BANCA INTESA S.PAOLO sede di Roma Via del Corso n°232, (codici ABI/CAB: 03069/05108) IBAN: IT 85G0306905108031950070180.

Eventuali variazioni dei dati di conto corrente e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dal R.T.I..

Il R.T.I. dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo

sopra indicato.

ARTICOLO 22 - (GARANZIE)

La durata della garanzia, limitata ad alcuni sublotti, è di seguito riportata:

- sublotti 2.1: per le sole prestazioni di manutenzione preventiva/correttiva effettuate con materiali messi a disposizione dall'A.D., giorni solari 180 dalla data di collaudo delle singole prestazioni;
- sublotto 2.1: per prestazioni di manutenzione preventiva/correttiva con fornitura di parti di rispetto da parte di RTI, giorni solari 365 dalla data di collaudo delle singole prestazioni;
- sublotto 2.2: giorni solari 365 dalla data di collaudo delle singole prestazioni;
- sublotti da 4.1 a 4.4: giorni solari 365 decorrenti dalla data di accettazione dei materiali richiesti di volta in volta dall'A.D.;
- Durante il periodo di garanzia il R.T.I. si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la

Admir

off

11-7-72

costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno compiute dal R.T.I. con i propri mezzi, oppure dalla MMI se questa lo giudicherà preferibile per i bisogni del servizio. In tal caso la MMI esigerà il rimborso della spesa fatta.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dal R.T.I. e restituite dal R.T.I. stesso a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del R.T.I., comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il

quale il R.T.I. avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte del R.T.I. della comunicazione con cui il R.T.I. stesso verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 - (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'art.40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'A.D. nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio

Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso il R.T.I. non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 24 - (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter del R.D. 18/11/1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione, per

essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative a beni destinati a bordo di Unità Navali, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1 del D.P.R. 26/10/1972 n°633.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 25 - (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto il R.T.I. elegge domicilio in Roma - Via Tiburtina n°1231 presso la sede della Mandataria.

ARTICOLO 26 - (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle condizioni generali fissate nel Capitolato Generale d'Oneri approvato con il D.M. 14/04/2000, n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dal R.T.I. ove

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

nel termine di 90 (novanta) giorni solari dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27/12/1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°42 e in fogli n°11 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

John Banti

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il R.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

articolo 5 - clausola di salvaguardia;

articolo 18 - pagamenti.

p. IL R.T.I.

John Banti

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto di Giuseppe

